N. 7/18 Dom. 42/12
CP n. 30/17 L. 3/12.
1284/18 Cron.

IL TRIBUNALE C.P. DI VERONA

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice dott. Silvia Rizzuto

premesso che il sig. Massimo Veronese in data 22.12.2017, unitamente alla moglie Maschi Valeria, ha presentato un piano del debitore ex lege 3/12 con l'ausilio del professionista incaricato dott. Leila Maria Caserta al fine di svolgere le funzioni di organismo di composizione della crisi;

che con proposta del 5.2.2018 ha autonomamente presentato una proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento;

che con provvedimento del 14.2.2018, accertata la conformità della proposta ai requisiti previsti dalla legge 3/12, è stata fissata l'udienza per consentire ai creditori di valutare ed eventualmente contestare la convenienza del piano;

che l'accordo originariamente proposto prevede: -- il pagamento in prededuzione delle spese di procedura entro 12 mesi dal decreto di omologa - il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 15% in 43 rate mensili a decorrere dal decreto di omologa; - la retrocessione al grado chirografario del credito verso Veneto Banca garantito da ipoteca di 2° grado per incapienza patrimoniale; il pagamento del creditore ipotecario Banca Popolare di Vicenza ora Banca Intesa nel limite del ricavato dalla vendita dell'immobile su cui l'istituto ha iscritto ipoteca;, - il pagamento del debito verso Veneto Banca garantito da fideiussione in 43 rate mensili a decorrere dal decreto di omologazione; - il pagamento integrale dei debiti verso Agenzia delle Entrate;

che il piano è incentrato sulla messa in vendita dell'immobile e degli arredi in comproprietà con la coniuge Maschi Valeria anch'essa presentatore di contestuale e identico piano; sulla proposta d'acquisto formulata dal padre del ricorrente di acquisto della quota di 1/6 dell'immobile di Belfiore di proprietà dell'istante da versare in 43 rate mensili e sul versamento, da parte del padre dell'istante, della somma di € 15.000,00 in 43 rate mensili ad estinzione della parte di debito verso Veneto Banca garantito da fideiussione;

osservato che il professionista, dopo aver attestato veridicità e fattibilità del piano, ha provveduto a trasmettere la proposta a tutti i creditori e all'udienza fissata ex art. 10 l. 3/12, come verificato all'udienza del 6.6.2018;

osservato che all'udienza fissata per la comparizione delle parti del 18.4.2018 sono comparse unicamente l'istante e la professionista incaricata dall'OCC;

che all'udienza del 6.6.2018, fissata per verificare le comunicazioni a tutti i creditori, la dott. Caserta ha dimesso le comunicazioni ai creditori di fissazione dell'udienza del 18.4.2018 e dell'udienza del 6.6.2018 ed ha anche precisato, con riferimento al debito originariamente contratto con Banca Popolare di Vicenza, che le comunicazioni erano state inviate anche a SGA e a Banca Intesa;

---

osservato, in generale, che la meritevolezza si ravvisa quando il consumatore, confidando sull'entità disponibile di reddito e patrimonio, abbia ritenuto – in modo ragionevole - di poter sempre pagare ogni debito alla scadenza e quando il consumatore si trovi in una condizione di sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria non causata da una condotta colposa;

che, nella specie, il principale debito è stato contratto per l'acquisto della casa familiare in un periodo in cui l'istante percepiva uno stipendio che gli consentiva di sostenere la rata del mutuo; che dopo aver perso il lavoro l'istante è rimasto senza impiego per due anni e con l'attuale lavoro percepisce uno stipendio di la sig.ra Maschi, che era già fuori dal mercato del lavoro, non è riuscita a trovare un'occupazione;

che come dichiarato dall'attestatore, l'indebitamento originariamente contratto era proporzionato rispetto ai proventi della famiglia ;

ritenuta, alla luce di ciò, l'ammissibilità del piano atteso che la ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 6 comma 2 lett. B legge 3/2012 e che, ai fini della meritevolezza, il reddito mensile del nucleo familiare non appariva, al momento della contrazione dei debiti, eroso in misura superiore a un terzo dal rimborso di rate dei finanziamenti;

ritenuto, per motivi di opportunità, di nominare liquidatore il professionista già incaricato quale organismo di composizione della crisi con onere di provvedere al controllo dell'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte

PQM

Il Giudice

omologa

Il piano di consumatore così come predisposto da Veronese Massimo con l'assistenza dell'OCC dott. Leila Maria Caserta

dispone

che siano sospese, fino a completamento del piano del consumatore, tutte le procedure esecutive individuali a carico del sig. Veronese;

il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento e il divieto di accesso al mercato di credito per la durata del piano;

dispone

la comunicazione del presente provvedimento a cura del professionista a tutti i creditori

affida

all'organismo di composizione della crisi il compito di procedere alla liquidazione e di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte nell'ambito degli obblighi e dei poteri di cui all'art. 13 legge 3/12;

Verona 12.6.2018

il Giudice

dott. Silvia Rizzuto

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Francesca Raimondi)

Depositato in cancelleria

14 GIU. 2018

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Francesca Raimondi)